

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da Brescia Trasporti S.p.A. (autorizzazione delle
Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N.
2017/60013 del 10/05/2017).

BOZZA DI CONTRATTO
TRA
BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
(la “Stazione Appaltante”)
E
[•]
(l’“Affidatario”)

**CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FOR-
NITURA DI RICAMBISTICA DI AUTOBUS MARCA [•] – LOTTO [•] C.I.G.:**

[•]

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede in Brescia, Via San Donino, n. 30
(C.F. e P. I.V.A. 03513620173), in persona del [•], [•], domiciliato agli effetti
del presente atto presso la sede della società che rappresenta, (“**Brescia
Trasporti**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**”);

E

[•], con sede in [•], Via [•], n. [•], (C.F. [•]) in persona del [•], [•], domiciliato
[•] (“[•]” e/o l’“**Aggiudicatario**” e/o “**Appaltatore**”);
(congiuntamente, le “**Parti**” e, disgiuntamente, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

A.Brescia Trasporti S.p.A., (“**Brescia Trasporti**” e/o la “**Società**”), per conto
del Comune di Brescia, gestisce e svolge il servizio di Trasporto Pubblico
Locale (TPL) nell’Area urbana del Comune di Brescia, e comuni limitrofi, e
nel Comune di Desenzano del Garda (BS);

B.il servizio di cui alla precedente lettera A. viene svolto utilizzando, tra gli
altri, autobus urbani di marca “Iveco” e “*Industria Italiana Autobus-Menarini*”,
(la “**IIA**”), (gli “**Autobus**”) – il cui elenco è dettagliato nella documentazione
tecnica, parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui si rinvia;

C.al fine di mantenere una costante attività manutentiva, la Società necessita

di contratti di appalto che le permettano di approvvigionarsi della necessaria

ricambistica – originale, di primo impianto o equivalente alla originale;

D.conseguentemente, per permettere, senza soluzione di continuità, lo svol-

gimento della necessaria attività manutentiva degli Autobus, con Determina-

zione del [•], n. [•], è stata determinata l'indizione della “*procedura aperta, da*

aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, per l'affidamento triennale

della fornitura di ricambistica di autobus”, (di seguito anche la “**Fornitura**”) -

con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95,

co. 4, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il “**Co-**

dice” e/o il “**D.Lgs. 50/2016**”), e nel rispetto del principio di equivalenza di cui

all'art. 68, co. 7, del Codice - suddivisa in n. 2 (due) lotti e, nello specifico:

1. lotto 1, avente ad oggetto la fornitura triennale di ricambistica di autobus di

marca Iveco, (il “**Lotto 1**”);

2. lotto 2, avente ad oggetto la fornitura triennale di ricambistica di autobus di

marca IIA, (il “**Lotto 2**”);

E.con riferimento al Lotto [•], all'esito della Procedura, con provvedimento del

[•], (PG [•]), è stata disposta l'aggiudicazione in favore di [•], (l’“**Aggiudica-**

tario”), previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni

sostitutive rese, nonché dell'espletamento, con esito favorevole, degli adem-

pimenti di legge, per l'importo complessivo di Euro [•], (il “**Corrispettivo**”);

F. la Stazione Appaltante ha attivato, in data [•], PG [•], presso la B.D.N.A.

(Banca Dati Nazionale Antimafia), la richiesta di informazioni ai sensi dell'art.

91, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii., (il “**D.Lgs. 159/2011**”), circa la

non sussistenza di quanto previsto all'art. 67, mediante il rilascio dell'informa-

tiva antimafia ai sensi dell'art. 84, co. 3, del D.Lgs. medesimo;

G. nel presente documento sono richiamate le norme previste dalla Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la Repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (la “**L. 190/2012**”);

H. (se del caso) l’Affidatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

I.è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (il “**Contratto**”);

J.il Responsabile Unico del Procedimento (il “**RUP**”): Ing. Claudio Garatti;

K.il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (il “**DEC**”): Francesco Fontana;

L.il Codice Identificativo di Gara (il “**CIG**”) è [•];

M.[•],

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse (le “**Premesse**”) ed i documenti contrattuali, di cui al successivo comma 1.3. (i “**Documenti Contrattuali**”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso.

1.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla Negoziazione svolta per l’affidamento della Fornitura.

1.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono,

quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle

Parti, i seguenti documenti contrattuali, depositati presso la Stazione Appal-

tante, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non

materialmente allegati allo stesso, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in

essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali di

seguito elencati:

1. il Bando;

2. il disciplinare di gara ed i relativi allegati, (il "**Disciplinare**");

3. i chiarimenti forniti in fase di Gara;

4. il capitolato d'appalto ed i relativi allegati, (il "**Capitolato d'Appalto**");

5. il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Trasporti e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;

6. l'offerta dell'Affidatario, comprensiva sia della documentazione amministrativa sia dell'offerta economica, (l'"**Offerta**").

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3., ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente comma 1.3., vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.5. Il Contratto costituisce, per le Parti, fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

1.6. L'Affidatario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad

adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in

stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquida-

zione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure

concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto, e si impegna a

mantenere per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di conti-

nuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi neces-

sari all'esercizio della propria attività in qualità di Affidatario;

d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, proce-

dimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri

o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adem-

piere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non sussistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'art.

32, co. 9 e 11, del D.Lgs. 50/2016;

f) [•].

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1. Brescia Trasporti affida a [•], che accetta, l'appalto per la fornitura trien-

nale di ricambistica di autobus urbani di marca [•], (la "**Fornitura**"), nel rispetto

delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui al Capitolato d'Ap-

palto ed ai Documenti Contrattuali, a cui si rinvia, e nonché della normativa

civilistica, pubblicistica e di settore vigenti ed applicabili in materia, per il cor-

rispettivo, non impegnativo per Brescia Trasporti, di cui all'articolo 4.

2.2. Per l'elenco dettagliato della ricambistica oggetto della Fornitura e per la relativa individuazione del tipo di ricambistica offerto (se originale/di primo impianto/ equivalente), si rinvia ai Documenti Contrattuali.

2.3. Per tutti i ricambi, siano essi originali o di primo impianto o equivalenti, occorre garantire costanza della qualità degli stessi per tutta la durata della fornitura. Resta inteso che in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario potrà fornire ricambistica differente da quella di cui all'Offerta.

ARTICOLO 3 – DURATA E OPZIONI

3.1.La durata dell'Appalto è fissata in mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2.Brescia Trasporti si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale fino ad un massimo di mesi 12 (dodici) dalla data di scadenza naturale, per esaurire il *budget* che dovesse risultare eventualmente residuo, ferme ed immodificate le ulteriori condizioni contrattuali.

3.3.Brescia Trasporti si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 11, del Codice, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) e per il relativo importo di Euro [•] ([•]/00) - oltre I.V.A. e altri oneri fiscali, se dovuti - nelle more del completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ferme ed immodificate le ulteriori condizioni contrattuali.

3.4.Brescia Trasporti si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, di incrementare l'importo contrattuale per ulteriori Euro [•] ([•]/00) - oltre I.V.A. e altri oneri fiscali, se dovuti - per eventuali sopravvenute esigenze conseguenti ad eventi imprevisi ed

imprevedibili.

3.5. Per quanto non espressamente previsto in tale paragrafo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Il corrispettivo massimo, inteso come importo massimo raggiungibile e, pertanto, non vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad Euro [•] ([•]), oltre I.V.A. e altri oneri fiscali, se dovuti (il “Corrispettivo”).

4.2. I corrispettivi dovuti per la Fornitura saranno individuati, di volta in volta, in base alle quantità fornite ed ai relativi importi unitari offerti; per l’indicazione dei singoli importi unitari offerti, si rinvia all’Offerta.

4.3. Il Corrispettivo è fisso ed invariabile e, pertanto, non daranno diritto a variazioni le eventuali attività tecniche rese necessarie al fine di emendare eventuali vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrate, nei tempi e con le modalità che saranno comunicate all’Affidatario dalla Stazione Appaltante.

4.4. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DEI PREZZI

5.1. I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; a partire dal secondo anno di validità del contratto, i corrispettivi dovuti potranno essere oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

5.2. L’Affidatario potrà avanzare specifica istanza di revisione dei prezzi, corredata della documentazione necessaria, a partire dal secondo anno di

validità del contratto ed una sola volta per ciascuna successiva annualità.

5.3. La Stazione Appaltante procederà, mediante istruttoria, ad accertare l'eventuale variazione dei costi standard, ovvero, in mancanza di questi, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI).

5.4. La revisione dei prezzi verrà riconosciuta se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo contrattuale e, in ogni caso, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) della eccedenza.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

6.1. L’Affidatario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad eseguire e far eseguire, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Contratto e dai Documenti Contrattuali, a propria cura e spese, fino alla scadenza del termine di durata del Contratto, tutte le attività che dovessero risultare necessarie ai fini della corretta ed ottimale esecuzione delle prestazioni di cui all’Appalto, nonché tutti gli altri obblighi previsti dal Contratto, ad eccezione di quelli espressamente posti a carico della Stazione Appaltante in virtù del Contratto e dei Documenti Contrattuali.

6.2. Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente comma 6.1., l’Affidatario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:

- a)** alla realizzazione e consegna della Fornitura a regola d’arte, in conformità alle prescrizioni previste nei Documenti Contrattuali;
- b)** a rispettare, e far rispettare, le norme in materia ambientale rilevanti nell’ambito della realizzazione ed esecuzione dell’Appalto;
- c)** a fornire al RUP, al DEC e, comunque, al preposto rappresentante della

Stazione Appaltante, tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, in forma sia orale sia scritta;

d) ad informare la Stazione Appaltante in relazione:

i. ad ogni circostanza o evento che possa comportare ritardi nell'esecuzione della Fornitura;

ii. alle controversie, ai procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti dell'Affidatario e di ciascuno dei soci, dipendenti o collaboratori, che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

iii. ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla capacità dell'Affidatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

6.3. L'Affidatario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a tali persone, o essere cagionati da tali persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto della Fornitura.

6.4. L'Affidatario si impegna a relazionare ed a tenere costantemente informata Brescia Trasporti circa l'attività espletata, fornendo, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al Corrispettivo, notizie, informazioni, chiarimenti e copia della documentazione inerenti all'esecuzione della Fornitura, anche in

ottemperanza a quanto previsto nei Documenti Contrattuali.

6.5. L'Affidatario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

6.6. In caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Affidatario dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Brescia Trasporti, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

6.7. L'Affidatario manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dell'Appalto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate dal Contratto e dai Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dall'Affidatario o

dai suoi dipendenti o consulenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività inerenti all'Appalto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Affidatario;

d) delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e terrà manlevato la Committente da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso avanzata;

e) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della esecuzione dell'Appalto e delle prestazioni connesse.

ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

8.1. Il Contratto si articolerà in singole forniture a seguito di specifici ordinativi da parte della Stazione Appaltante.

8.2. I singoli ordinativi verranno perfezionati di volta in volta, a seconda delle necessità, e saranno inviati da Brescia Trasporti a mezzo e-mail, all'indirizzo indicato dall'Appaltatore.

8.3. La consegna dei ricambi è a cura ed onere dell'Appaltatore e dovrà essere effettuata entro:

A. massimo 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordinativo (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne normali;

B. massimo 2 (due) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione di

ciascun ordinativo (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne urgenti.

8.4. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEI RICAMBI

9.1. L'Appaltatore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna; a tal fine, vale la data del documento di trasporto.

9.2. Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, l'Appaltatore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

9.3. Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla loro scoperta.

9.4. Entro 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui Brescia Trasporti denuncia i vizi riscontrati, l'Appaltatore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

9.5. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

9.6. Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le penali previste dai Documenti Contrattuali.

9.7. Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con l'Appaltatore per identificare la causa del vizio.

9.8. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, Brescia Trasporti potrà chiedere la sostituzione di tutti i ricambi fino ad allora forniti con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.

ARTICOLO 10 – PENALI

10.1. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali potranno essere applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

10.2. In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera per ogni giorno lavorativo pari all' 1% (uno per cento) del valore della merce consegnata in ritardo, con un importo minimo di € 100,00.

10.3. La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo.

10.4. Decorsi 10 giorni di ritardo (4 giorni per le consegne urgenti), Brescia Trasporti si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando all'Appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

10.5. In caso di fermo macchina dovuto alla mancanza del materiale consegnato in ritardo, verrà applicata, in aggiunta alle penali predette, un'ulteriore penale di euro 100,00 per ogni giorno di fermo veicolo.

10.6. Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 giorni, Brescia Trasporti potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

10.7. Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza violazione

contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni violazione.

10.8. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

10.9. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

10.10. Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

10.11. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

10.12. Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, Brescia Trasporti si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

11.1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, l'Affidatario ha prestato, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. Tale garanzia, rilasciata in data [•] da [•], è pari al [•] % ([•] per cento) dell'ammontare totale contrattuale.

11.2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il dell'Appalto nel caso di risoluzione del Contratto, ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato l'Appalto.

11.3. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alla Documentazione Contrattuale.

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

12.1. Le forniture effettuate in ciascun mese, per ricambi consegnati ed accettati con esito favorevole, dovranno essere fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza.

12.2. Sulle fatture dovranno essere inserite oltre al numero d'ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna, il Codice CIG. Ai fini dell'applicazione dello "*split payment*", l'I.V.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "*scissione dei pagamenti*".

12.3. Le fatture non conformi verranno respinte per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

12.4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 60 gg d.f.f.m previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva e alla verifica della

tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") (la "**L. 136/2010**") in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

13.2. A tal fine, l'Affidatario si obbliga:

a) ad utilizzare il conto corrente [•], dedicato anche in via non esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] ovvero altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della L. 136/2010;

b) a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su tale/ conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera (b) trasmessi alla Stazione Appaltante;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, il

Codice Identificativo di Gara [•].

13.3.L'Affidatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

b) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Affidatario, alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010.

13.4. Brescia Trasporti verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 3., lett. c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

13.5. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/vengano riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

14.1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

14.2. Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

14.3. L'Aggiudicatario è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

14.4. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per:
a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Brescia Trasporti od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a

dipendenti e/o addetti di Brescia Trasporti od a terze persone verificatesi in

qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;

b) eventuali danni a cose di proprietà di Brescia Trasporti o di terzi verificatisi

durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'in-

terno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile di

eventuali danni a cose di proprietà di Brescia Trasporti o di terzi verificatesi

in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

14.5. Brescia Trasporti è, inoltre, manlevata da ogni e qualsiasi responsabi-

lità derivante dalla mancata stipula da parte dell'Aggiudicatario di adeguata

copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inope-

ratività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti

delle coperture assicurative medesime.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPI-

MENTO

15.1. La Stazione Appaltante, qualora l'Aggiudicatario sia inadempiente alle

obbligazioni assunte con la stipula del contratto o con quanto offerto in sede

di procedura, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice

Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non su-

periore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della facoltà di risolvere

il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; la diffida ad adempiere

sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C.

15.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la

facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con

tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la

facoltà di affidare la Fornitura a terzi in danno all'Appaltatore, fatta salva

l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

15.3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

a)superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;

b)mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia;

c)nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

15.4. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'Aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

a)danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

b)penali a carico dell'Appaltatore.

15.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del contratto. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, la Stazione Appaltante - fatto salvo il risarcimento del

danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b) perdita dei requisiti di partecipazione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale;
- d) applicazione di tre penalità;
- e) fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- f) fornitura di materiale difforme da quanto prescritto;
- g) superamento del limite del 10% per penali irrogate;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- k) interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità;
- m) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente;
- n) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza sul lavoro;
- o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nei Documenti Contrattuali,

anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

16.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà comunicato all'Aggiudicatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Brescia Trasporti.

16.3. In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

16.4. La Stazione Appaltante avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

16.5. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata da parte di Brescia Trasporti.

16.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

16.7. Nel caso di risoluzione, Brescia Trasporti si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

17.2. La Stazione Appaltante ha, altresì, facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

17.3. Nei casi di cui ai precedenti commi, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Aggiudicatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Brescia Trasporti e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19 - PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA

19.1. L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

19.2. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti norme disciplinari.

19.3. L'Aggiudicatario riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree Brescia Trasporti ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata.

19.4. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

19.5. L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi Brescia Trasporti nell'ambito della propria attività.

19.6. L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà

fornire a Brescia Trasporti tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

20.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, co. 3, del Codice.

20.2. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

20.3. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

20.4. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto.

20.5. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante.

20.6. In caso di inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 21 - D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE

21.1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara formalmente:

a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Trasporti e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it,

Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di
vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del
medesimo;

b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo
Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet
www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e ob-
bligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento,
pena la risoluzione del medesimo;

c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 231/2001**”), e dichiara, altresì, di non
essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello
stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità
idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, ai sensi del citato
D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrat-
tamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs., a
prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

21.2. Qualora l'Aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata di esecu-
zione del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, Bre-
scia Trasporti avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori
provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

21.3. La realizzazione da parte dell'Aggiudicatario di comportamenti che de-
terminino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della
loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo

Brescia Trasporti sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 22 - REGISTRAZIONE, ONERI E SOTTOSCRIZIONE

22.1. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al Contratto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

22.2. Le spese inerenti, in particolare, all'imposta di registro (in caso d'uso) ed imposta di bollo, sono a carico dell'Affidatario ed il loro versamento dovrà essere effettuato prima della stipulazione del Contratto. L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta alla Stazione Appaltante che provvederà ad assolverla in maniera virtuale.

22.3. L'Affidatario ha provveduto a rimborsare alla Stazione Appaltante l'importo di Euro [•] ([•]/00) relativo alle spese sostenute alle spese sostenute sia per l'imposta di bollo sia in tema di obblighi di pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con [•].

22.4. Il Contratto è sottoscritto con firma digitale.

ARTICOLO 23 - SPESE E ONERI DOGANALI

23.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Affidatario. A carico dell'Affidatario restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulla Fornitura.

23.2. Sono a carico dell'Appaltatore, in quanto incluse nel Corrispettivo, le spese di trasporto dei componenti oggetto della Fornitura nonché le relative tasse, oneri ed imposte previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel Contratto, per lo svolgimento delle attività, per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE AL CONTRATTO - LEGGE APPLICABILE E

FORO COMPETENTE

25.1. Qualunque modifica al Contratto, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

25.2. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alle condizioni definite dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa civilistica, pubblicistica e di settore vigenti ed applicabili in materia.

25.3. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 26 - COMUNICAZIONI - DOMICILIO DELLE PARTI - DELEGHE

26.1. Salvo le specifiche forme espressamente previste nei precedenti articoli, ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A/R. ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

Affidatario: [•];

Brescia Trasporti: [•].

26.2. Le comunicazioni dell'Affidatario riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento dell'Appalto, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al DEC, all'indirizzo: [•].

26.3. Le comunicazioni della Stazione Appaltante relative a diffide ad adempiere, risoluzione del Contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

26.4. Eventuali contestazioni che l'Affidatario intendesse avanzare in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dovranno essere presentate al DEC, all'indirizzo [•], entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

26.5. Le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

a) per l'Affidatario [•];

b) per la Stazione Appaltante: [•].

26.6. La Stazione Appaltante e l'Affidatario potranno, di volta in volta, delegare qualsiasi poteri, autorità, funzioni e discrezionalità che competono loro e potranno in qualsiasi momento revocare tale delega.

26.7. Tali deleghe o revoche dovranno essere fatte per iscritto firmate dai legali rappresentanti e, nel caso di delegazione, dovranno specificare i poteri, l'autorità, le funzioni, la discrezionalità così delegata e la persona o persone cui essi sono delegati. La delega avrà effetto nel momento in cui essa sarà notificata all'altra Parte. Qualsiasi persona munita di delega dovrà avere il diritto di esercitare i poteri, l'autorità, le funzioni e la discrezionalità così

delegate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, [•]

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

[•]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

[•]

[•]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)